



# COMUNE DI CIVITAQUANA

PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 9 DEL 15/04/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di Aprile alle ore 11:00, e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione. Alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti ed assenti i Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DI PROFIO SAMUELE	SI
DI BERTO EGIDIO	SI
PETROCCO SIMONE	SI
DI LORENZO ANDREA	SI
SAVINI FRANCO	SI
DI PROFIO ALFONSO	SI
FARICELLI SARA	--
POMPONIO MASSIMILIANO	--
MARGANELLA CINZIA	SI
CIARFELLA ANGELO	SI
TRABUCCO ENIO	--

Assegnati n. 11 In carica n. 11

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale DE CICCO MARTA, che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI PROFIO SAMUELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

**Vista** la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale 16 del 30/05/2022 , con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 163.311,00;

**Considerato** che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

**Considerato che:**

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Evidenziato** che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Ritenuto:**

- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato negli allegati "A" e "B";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 88,81% a carico delle utenze domestiche e per il 11,19% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

**Ritenuto opportuno** stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- Rata Unica e 1^ rata: 31/08/2023;
- 2^ rata: 30/11/2023

**Richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

**Visti:**

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 15/04/2023;

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

**Sentiti** i seguenti interventi:

Il Sindaco ribadisce che le modalità operative di formazione delle tariffe comunali in merito vengono dettate dalla predetta autorità centrale ARERA: dunque è stato redatto dagli uffici competenti un Piano Economico Finanziario (PEF) nel quale sono inserite tutte le spese che il comune sostiene secondo i dettami di ARERA. In riferimento alle spese interne del comune sono state riportate le spese per il personale che provvede allo spazzamento, per il personale del servizio tributi, e la quota aggiornata di legge da accantonare a causa dei mancati incassi dovuti gli utenti che non hanno pagato le annualità precedenti, oltre ad una quota relativa al totale degli sconti che l'Amministrazione applica sulle bollette degli utenti che effettuano il compostaggio domestico; successivamente la tariffa ha risentito dei costi sostenuti nei precedenti anni per la raccolta dei rifiuti Covid-19, prevista per legge, che sono stati superiori a 10.000,00 euro totali e che lo Stato non ha ancora rimborsato. Infine c'è stato l'aggiornamento dovuto all'adeguamento ISTAT previsto dal contratto di raccolta

differenziata stipulato nel 2017 con l'attuale gestore che ha visto i costi aumentare di quasi 1.000 € al mese per il Comune.

A livello tariffario, per le utenze domestiche le variazioni saranno minime e pari a pochi euro di aumento, dovuto principalmente alla richiamata inflazione attuale; per le utenze non domestiche invece ci saranno degli aumenti del 10/15% dovuti al nuovo criterio di calcolo delle tariffe imposto da ARERA che segue il principio "chi più inquina, più paga", che pone a carico dunque delle attività commerciali, le quali spesso producono una grande quantità di rifiuti, una quota fissa da coprire relativamente al menzionato Piano Economico Finanziario comunale.

Inoltre un altro fattore incidente nei piccoli comuni ha determinato questi aumenti, ovvero la presenza di poche attività economiche sulle quali si ripartisce la quota finanziaria da coprire sul Piano Economico Finanziario: è palese che se viene meno un'utenza con dei costi TARI importanti, la quota mancante da coprire sul Piano Economico Finanziario comunale si ripartisce "sulle spalle" delle restanti attività economiche, determinando i citati aumenti; infatti negli ultimi anni, anche a causa della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, ci sono state alcune chiusure e delocalizzazioni di attività economiche con costi importanti, chiusure che hanno determinato l'effetto precedentemente descritto con il conseguente aumento dei costi TARI per le restanti.

La Giunta Comunale, in tal senso, ha già fornito appositi indirizzi al responsabile del settore finanziario, coinvolgendo anche la minoranza, per redigere un bando per contributi alle attività economiche, prevedendo dei ristori per le diverse imposte e, in ragione di quanto sin qui detto, di concentrare i contributi a chi ha i requisiti ed ha subito i costi di impresa più alti relativi alle utenze, nell'ottica di cercare di erogare i contributi a chi ne ha più bisogno.

La consigliera di minoranza Marganella preannuncia il voto contrario della minoranza in riferimento alle tariffe e conferma che per i ristori alle attività è stato condiviso l'argomento con la Giunta.

Il consigliere di minoranza Ciarfella afferma che il Piano Economico Finanziario deve per forza coprire tutti i costi che si vanno a sostenere, e che però si deve ancora lavorare sulla ricerca del risparmio e della condivisione delle spese con gli altri comuni limitrofi, dialogando e prevedendo la raccolta dei rifiuti tra più comuni per realizzare delle economie di scala che consentirebbero appunto risparmi; se esistono altre soluzioni come quella propinata, queste strade vanno percorse, ed il discorso vale anche per la scuola e per tante altre attività: le Amministrazioni precedenti avevano predisposto tutto ciò, anche se oggi sono cambiati alcuni equilibri. Il consigliere afferma che loro, all'epoca, avevano pronto un bando per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti tra più Comuni, anche per gestione della pubblica illuminazione che può essere gestita su un bacino di più Comuni.

Il Sindaco replica dicendo che anche l'attuale Amministrazione è fermamente convinta che soluzioni di condivisione siano adeguate per ottimizzare i costi, ed infatti anche il legislatore ha riconosciuto questo aspetto individuato gli ambiti territoriali per il servizio creando l'AGIR, anche se per il momento questo Ente funziona limitatamente. Si asserisce che precedentemente le Amministrazioni Comunali avevano margini di manovra e che il fatto di unirsi era una iniziativa buona, ma nel frattempo l'AGIR, ad oggi, ha previsto la possibilità per i comuni di gestire il servizio di raccolta singolarmente e solo con dei contratti ponte oppure con affidamento del servizio di raccolta a società partecipate, nelle more dell'attivazione dei predetti ambiti.

Il Sindaco prosegue dicendo di condividere ed apprezzare il lavoro fatto nel passato, anche se adesso siamo bloccati nel perseguire tali auspicabili opzioni, per le ragioni normative sin qui esplicate.

Non essendoci ulteriori interventi, con votazione del seguente tenore:

n. 6 (sei) voti favorevoli – n. 2 (due) contrari (Marganella - Ciarfella) – 0 (zero) astenuti

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse e gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2022 è pari ad Euro 163.311,00;

- 3) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 4) di approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegati "A" e "B");
- 5) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
- 6) di stabilire che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
  - Rata Unica e 1<sup>a</sup> rata: 31/08/2023;
  - 2<sup>a</sup> rata: 30/11/2023
- 7) di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
- 8) di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine, con votazione del seguente tenore: n. 6 (sei) voti favorevoli – n. 2 (due) contrari (Marganella - Ciarfella) – 0 (zero) astenuti

### **DELIBERA**

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
F.to DI PROFIO SAMUELE

Il Segretario Generale  
F.to DE CICCO MARTA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c1 del T.U.E.L. il Responsabile **RAG. CHIULLI PATRIZIO** in data **06/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE** .

Firma F.to **CHIULLI PATRIZIO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Responsabile **RAG. CHIULLI PATRIZIO** in data **06/04/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Firma F.to **CHIULLI PATRIZIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000.

Civitaquana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE CICCO MARTA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Civitaquana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE CICCO MARTA

---

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune  
In carta libera per uso amministrativo.

Civitaquana, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_